



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 28/03/2018

OGGETTO :

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTA.

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di marzo, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19:30, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	MORRA ROBERTO	P		14	MINERVA GIUSEPPE	P	
2	MARZULLO ANTONIO	P		15	MASSA GIOVANNI	P	
3	DI SIBIO ROSSANA	P		16	DI NUNNO ANTONELLA		A
4	MORRA ANNAMARIA LETIZIA	P		17	IACOBONE SABINO	P	
5	LOVINO MASSIMO	P		18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	PRISCIANDARO ANTONELLA	P		19	PETRONI MARIA ANGELA	P	
7	FORTUNATO MARIA		A	20	MATARRESE GIOVANNI	P	
8	SANTARELLI COSTANZA	P		21	PATRUNO GIOVANNI	P	
9	CIGNARALE FRANCESCO	P		22	PRINCIGALLI VINCENZO LEONARDO	P	
10	LUONGO NICOLA		A	23	DI PALMA NICOLA		A
11	PANARELLI CRISTIAN	P		24	IMBRICI ANTONIO	P	
12	PIZZUTO ANTONIO	P		25	LANDOLFI NADIA		A
13	PORRO MARIA ALTOMARE	P					

CONSIGLIERI PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 5.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: GERARDI ANNA ALTOMARE, DELLI SANTI GENNARO, LOPS FRANCESCO, SANLUCA FRANCESCO, LENOCI SABINA ANNA

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Antonio Marzullo

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott. Gianluigi Caso

In prosecuzione di seduta **il Presidente del Consiglio** pone in discussione il punto n. 11 iscritto all'o.d.g. ad oggetto: “ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTA.”

Esce il Consigliere Imbrici. I presenti sono 19.

L'Assessore Delli Santi illustra il Provvedimento.

Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale l'argomento in discussione che viene approvato avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 19

Consiglieri assenti: n. 6 (Luongo – Di Palma – Fortunato – Di Nunno – Imbrici – Landolfi)

Voti favorevoli: n. 13

Voti contrari: n. 5 (Iacobone – Ventola – Petroni – Matarrese – Patruno)

Astenuti n. 1 (Princigalli)

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

L'assessore alle Finanze – Tributi dott. Gennaro DELLI SANTI propone l'approvazione della seguente delibera che recepisce la proposta di determinazione dell'addizionale Comunale all'IRPEF anno 2018, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Giuseppe Di Biase che ha anche accertato l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, così come previsto dalla Legge 190/2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto: il decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- 1) un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art.1, comma 2);
- 2) un'aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29 marzo 1999 è stata istituita l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 1999 nella misura dello 0,2 per cento;

- con deliberazione commissariale n. 109 del 20 marzo 2000, assunta con i poteri del Consiglio comunale, è stata fissata nella misura di 0,4 punti percentuali l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2000;

Richiamate: le proprie precedenti deliberazioni con le quali si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per gli anni 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 e 2011 nella misura di 0,4 punti percentuali e nell'anno 2012 - 2013 - 2014 – 2015 e 2016 nella misura di 0,8 punti percentuali, rispettivamente con deliberazioni di CC. n. 24 del 23.10.2012, n. 87 del 28.11.2013, n. 54 del 06.10.2014, n. 19 del 30.07.2015, e n. 13 del 30.04.2016, n. 26 del 27.03.2017 esecutive ai sensi di legge;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che “... *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.* (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...”;

VISTO l'art. 2 comma 1 a) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2016, pubblicato in G.U. serie generale del 21 aprile 2016, che dispone che “*Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedenza in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (...). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. (... omissis...).*In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale”

Richiamato: l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 - che testualmente recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata*

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2017, con il quale è stato differito dal 31 dicembre 2017 **al 28 febbraio 2018** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 09 febbraio 2018 (G.U. n.38 del 15/02/2018) che ha ulteriormente differimento il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio **al 31 marzo 2018**;

Appurato che, dopo un attento esame delle entrate e delle spese, è emersa la necessità di riconfermare per l'anno 2018 l'aliquota nella misura di 0,80 punti percentuali per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e consentire di deliberare l'obbligatorio pareggio del bilancio di previsione finanziaria 2018 - 2020;

Ritenuto, pertanto, necessario dover stabilire confermandola nella misura di 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali, l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del Comune di Canosa di Puglia per l'anno 2018;

Rilevato, sulla base delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2016, così come risultanti presso il Portale del Federalismo Fiscale, che il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui innanzi conduce alle seguenti previsioni:

Importo minimo: €.1.406.656,00

Importo massimo: €.1.719.245,00

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, del Dirigente del Settore Finanze. espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto del visto di conformità apposto dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto di uniformarsi alla sentenza TAR – Puglia n. 20222 del 29.07.2014 e di non dover acquisire sul presente provvedimento il parere dell'Organo di revisione economico – finanziaria, ma di trasmetterlo allo stesso Organo, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.lgs. n. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di previsione finanziaria 2018 – 2020;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360;

A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente, con n. 13 voti favorevoli, n. 5 contrari (Iacobone – Ventola – Petroni – Matarrese – Patruno) e n. 1 astensione (Princigalli) (Risultano assenti i Consiglieri Luongo – Di Palma – Fortunato – Di Nunno – Imbrici – Landolfi)

DELIBERA

1. **Confermare**, per l'anno 2018, confermando la stessa misura percentuale stabilita per l'anno 2017 per l'aliquota unica "opzionale" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevista dall'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 – nella misura di **0,80 (zero virgola ottanta)** punti percentuali, dando atto che tale intervento è finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente, al fine di poter realizzare i programmi previsti nel bilancio 2018 e documenti allegati, oltre che per mantenere i livelli minimi dei servizi, in particolare, i servizi sociali alla cittadinanza;
2. **Quantificare** presuntivamente in € 1.600.000,00 il gettito atteso con aliquota dello 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali e soglia di esenzione pari ad € 7.500,00
3. **Dare atto che** l'addizionale comunale IRPEF non si applica per i redditi inferiori alla soglia di esenzione, pari ad € 7.500,00.;
4. **Inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
- 5 **Pubblicare** la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998;

Con successiva e separata votazione in forma palese per alzata di mano, su proposta del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale con n. 13 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Iacobone – Ventola – Petroni – Matarrese – Patruno) e n. 1 astensione (Princigalli) (Risultano assenti i Consiglieri Luongo – Di Palma – Fortunato – Di Nunno – Imbrici – Landolfi) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore Delli Santi, chiesta ed ottenuta la parola, dispone il ritiro dei punti n. 12 e 13 iscritti all'o.d.g. relativi rispettivamente all'Approvazione del D.U.P. e del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, come preannunciato dal Sindaco.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott. Gianluigi Caso

Il Presidente del Consiglio

Antonio Marzullo
